



**Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia**  
Aderente alla "Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la  
Famille"

### **Relazione al Convegno**

## **“Il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie: riflessioni e prospettive sulla riforma”**

promosso dalle sezioni di Cagliari dell'AIMMF e dell'UNCM

Cagliari 6 dicembre 2024

di Claudio Cottatellucci, Presidente AIMMF

*L'impatto della riforma sui diritti fondamentali del minore  
nella propria famiglia*

### ***Premessa***

Qualche breve considerazione, in premessa, può concorrere a definire meglio questo tema: i due termini della questione – i diritti fondamentali del minore e la riforma del Tribunale unico – si confrontano tra loro in una relazione che, a prima vista, potrebbe risultare fortemente asimmetrica.

Prima di tutto per gli ambiti disciplinari in cui questi termini si iscrivono: i diritti fondamentali traggono la loro stessa fonte di legittimazione dal diritto costituzionale nel dialogo intessuto con le fonti internazionali (e di questa prospettiva i diritti fondamentali del minore non fanno certo eccezione ma anzi costituiscono una significativa conferma, basti pensare al rilievo assunto, anche nel diritto interno, dalla riconosciuta efficacia imperativa della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989)<sup>1</sup>; dall'altra parte invece la riforma del Tribunale unico investe, almeno in buona misura, ambiti disciplinari diversi, *in primis* il diritto processuale civile, che ha già trovato provvisoria

---

<sup>1</sup> In questo senso la sentenza della Corte Costituzionale 30 gennaio 2002 n.1 che, richiamando la Convenzione ONU, precisa “*resa esecutiva con legge n.176 del 1991 e quindi dotata di efficacia imperativa nell’ordinamento interno*”, unitamente alla sentenza 10 giugno 2009 n.179 nella quale la Corte, proprio muovendo dal riconoscimento dell’efficacia imperativa della Convenzione ONU e della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori adottate a Strasburgo il 25 gennaio 1996, afferma che questo insieme di disposizioni contiene “*una disciplina integrativa rispetto alla previsione dell’art. 336 cod. civ. col quale vanno coordinate*”.

attuazione dal 28 febbraio 2023, in secondo luogo la materia dell'ordinamento giudiziale, indubbiamente, e non a caso come meglio proverò a dire poi, il profilo più controverso, direi sofferto, della legge delega.

In particolare, proprio il riferimento alla riforma del Tribunale unico richiama un binomio, difficilmente scindibile, di questioni: per un verso gli aspetti processuali, profondamente modificati con l'introduzione di quello che è stato definito il procedimento unificato, per altro verso gli assetti ordinamentali, nei quali la costituzione del tribunale unico si declina poi nella sua articolazione in sezioni distrettuali e circondariali.

Delle due questioni intendo qui trattare in maniera più approfondita la prima, per una serie di ragioni che confermano l'opportunità di questa scelta: in primo luogo, nella progressione dell'attuazione della legge delega n.206 del 26 novembre 2021, le modifiche processuali sono state ampiamente anticipate rispetto agli assetti ordinamentali, tanto che al momento disponiamo di un anno e mezzo di sperimentazione per le prime mentre per i secondi è stata solo disposta una proroga all'ottobre 2025. Non solo questo però esprime le ragioni di questa preferenza: in realtà proprio le modifiche processuali meglio rispondono agli interrogativi sui diritti – il loro contenuto e la titolarità - che la riforma vuole assicurare, valgono quindi a chiarire le finalità proprie della riforma.

Il tema di questo intervento è proprio incentrato sulle relazioni che intercorrono tra queste regole processuali ed i diritti fondamentali del minore: quale processo per questi diritti è la questione sottesa al titolo.

Diversamente, gli assetti ordinamentali, nella riflessione che si è sviluppata nei tre anni che ormai ci separano dalla legge delega, suscitano invece interrogativi – non meno rilevanti ma di natura affatto diversa - prima ancora che sulle finalità della riforma, sulla sua – palese e non emendata – (ir)realizzabilità, come qualsiasi analisi economico - organizzativa fondata su dati obiettivi induce a concludere.

Per queste ragioni, tra il tema delle finalità e quello della sostenibilità organizzativa ed economica, ritengo preferibile qui dare la preferenza al primo.

### ***Diritti fondamentali e regole processuali***

Si potrebbe sostenere che è ben difficile trovare momenti di effettiva intersezione tra i diritti fondamentali e le regole processuali. Penso che si tratterebbe però di una conclusione affrettata, dimentica della relazione – antica

e pregnante – che connette la crescita del riconoscimento dei diritti fondamentali con la definizione delle regole processuali. Sono i primi che, in molti casi, hanno contribuito a plasmare o almeno ridefinire le seconde.

Proprio la storia del diritto minorile rappresenta un efficace campo di indagine del modo in cui i due profili insieme si sorreggono reciprocamente o, al contrario, insieme deperiscono.

Infatti, seppure inquadrati in ambiti disciplinari diversi, diritti fondamentali e regole processuali vivono in una reciproca, e problematica, relazione, una sorta di connessione, sulla quale è non solo possibile, ma anche necessario svolgere alcuni approfondimenti.

Questo è meglio comprensibile se si considera il contenuto peculiare dei diritti fondamentali: secondo la filosofia del diritto, universali e perciò uguali, a differenza dei diritti patrimoniali, singolari e per questa ragione disuguali. In particolare, con il filosofo *“In questo senso l’universalismo dei diritti fondamentali altro non è che la loro forma logicamente universale: in forza della quale, diversamente dai diritti patrimoniali, essi sono conferiti ugualmente a tutti in quanto persone (solo perché tali, o perché anche cittadini e/o capaci d’agire) indipendentemente dal consenso nei loro confronti”*<sup>2</sup>.

Tra i diritti fondamentali che hanno connotato da sempre il diritto minorile assume un rilievo centrale il diritto della persona minorenni ad avere una famiglia; il riconoscimento di questo diritto radica nettamente la giustizia minorile nello spazio del riconoscimento e della tutela dei diritti fondamentali della persona<sup>3</sup>.

Che questo diritto appartenga alla categoria dei diritti fondamentali lo ha chiarito con evidenza proprio la giurisprudenza della Corte costituzionale che si è formata sull’istituto dell’adozione e che ha rappresentato il formante giudiziale decisivo della collocazione sistematica di questo istituto: era il 18 luglio 1986 quando la Corte con la sentenza n. 199 si è trovata ad affrontare una questione

---

<sup>2</sup> Luigi Ferrajoli, *Manifesto per l’uguaglianza*, pag. 48, Laterza, Bari 2018

<sup>3</sup> Avverte però Alfredo Carlo Moro del rischio di considerare onnipotente in diritto attraverso queste osservazioni *“(…) una serie di fondamentali bisogni del soggetto in formazione non possono essere esauditi né dal giudice né dai servizi – per quanto ottimali possano essere – ma possono essere esaurientemente appagati solo da un incontro tra persone, tra chi si affaccia alla vita e un altro adulto capace di ripiegarsi su di lui, di coglierne la richiesta di aiuto, di lasciarsi coinvolgere in un cammino comune, di dare risposte in qualche modo esauritive alle domande non verbalizzate del ragazzo”*, in *Manuale di diritto minorile*, 3° edizione, pag. 20, Zanichelli, Bologna.

che costituiva un test emblematico proprio del carattere universalistico della nuova disciplina dell'adozione introdotta con la legge 4 maggio 1983 n. 184. Infatti conteneva quella legge una disposizione relativa alla disciplina transitoria, l'art. 76, secondo la quale doveva essere applicata la disciplina previgente *“alle procedure relative all'adozione di minori stranieri in corso o già definite al momento di entrata in vigore”* della nuova legge. Quella disposizione rendeva in questo modo inapplicabile alle procedure in corso proprio l'art. 37 (ora il 37 bis) della legge secondo il quale al minore straniero in condizione di abbandono che si trova sul territorio nazionale *“si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e i provvedimenti necessari in caso di urgenza”*.

In quel giudizio la Corte ha richiamato proprio *“i doveri inderogabili di solidarietà richiamati dallo stesso articolo 2 Costituzione (che) appaiono essere quelli dell'autorità deputata dalle leggi ordinarie a dare effettiva tutela ed esercizio dei diritti umani, tra cui, nella specie dell'abbandonato, il diritto alla famiglia degli affetti in mancanza della famiglia di sangue. Il che conduce al collegamento con la previsione generale dell'art.2 di quella specifica di cui all'art. 30 secondo comma della Costituzione”*.

Queste sono quindi le ragioni del radicamento costituzionale dei diritti fondamentali e la loro riconosciuta portata universalistica a partire dal principio personalistico espresso dall'art. 2 Cost.

Cogliere ora il nesso tra questo riconoscimento e le regole processuali introdotte con il nuovo procedimento unificato costituisce un passaggio importante per comprendere, anche in una prospettiva storica, le questioni principali del presente.

### ***Una prospettiva storica***

E' prima di tutto l'analisi della storia della giustizia minorile a suggerire le ragioni di questa connessione tra diritti fondamentali e sistema della giustizia minorile.

Ha in qualche modo ragione chi, volendo sottolineare la matrice storica da cui hanno origine i tribunali per i minorenni, richiama la data della loro fondazione nell'anno 1934, con l'intenzione di sottolineare gli elementi di coerenza tra quel momento storico e l'impronta, esplicitamente autoritaria e correzionale, che ne segna l'origine. Dopo oltre un decennio dal crollo delle istituzioni della democrazia liberale e appena quattro anni prima della promulgazione delle leggi razziali.

L'incipit stesso del R.D.L. 20 luglio 1934 n.1404 esprime inequivocabilmente quest'impronta, già all'articolo uno dedicato alla "*rieducazione dei minorenni irregolari per condotta o per carattere, al trattamento ed alla prevenzione della delinquenza minorile*"; è evidente dall'esame del testo la preponderanza della disciplina sulla materia penale, subito seguita da quella amministrativa (non va trascurato l'articolo 25 che costituisce una delle disposizioni più discusse e riscritte di quella disciplina); l'assoluta residualità, il solo articolo 32, di quella civile.

Perché questo impianto possa essere considerato effettivamente in crisi, messo in discussione dal riconosciuto carattere precettivo di alcune delle disposizioni costituzionali, prima di tutto gli articoli 30 e 31, e dall'interpretazione della Corte, bisogna attendere almeno la fine degli anni sessanta dello scorso secolo; è solo da quel momento che può dirsi positivamente riconosciuto il diritto della persona minorenni ad avere una nuova famiglia sostitutiva di quella originaria inadeguata. Per richiamare le parole di Carlo Alfredo Moro: "*In realtà una cosa è determinare doveri da parte dell'adulto e cosa assai diversa è riconoscere diritti in proprio al soggetto debole; nel primo caso l'ordinamento si limita a prevedere solo sanzioni a carico del trasgressore (una sanzione penale, la perdita della potestà); nel secondo invece deve preoccuparsi di portare al soddisfacimento positivo quell'interesse del minore che si ritiene meritevole di tutela*"<sup>4</sup>.

E' solo con l'approvazione della legge 5 giugno 1967 n.431 che questo percorso trova una prima concretizzazione, non in maniera atomizzata o ad opera del solo diritto minorile.

Se è vero quindi che all'origine del Tribunale per i minorenni si trova una disciplina anacronistica e fortemente connotata dal clima storico-politico in cui venne concepita, è anche vero che il diritto sostanziale in età repubblicana ha profondamente scavato su quell'impianto riconfigurandone radicalmente finalità e modalità dell'azione.

E' con la prima legge sull'adozione dei minori che i diritti fondamentali fanno ingresso con chiarezza nell'azione della giustizia minorile.

La cifra culturale di questo mutamento di paradigma, alla metà degli anni settanta veniva sintetizzata con queste parole da Stefano Rodotà: "*Non il mutamento occasionale e settoriale, sia pure quantitativamente esteso, ma la*

---

<sup>4</sup> Ibidem, pag. 29

*progressiva messa a punto di un sistema interamente nuovo costituisce il segno distintivo dell'intervento normativo in questa materia (quella del diritto di famiglia). Le fasi più importanti di questo processo sono l'abolizione dell'NN anagrafico, la legge sull'adozione speciale, l'introduzione del divorzio, l'abbassamento del limite di età a diciotto anni (...) Con la legge sull'adozione speciale emerge con intensità prima sconosciuta l'interesse del minore e trova specifico riconoscimento la prevalenza dei legami affettivi su quelli formali, due principi che la riforma dilaterà poi in altri settori”<sup>5</sup>.*

Se richiamo questi passaggi, che in un certo senso appartengono ad un passato che può dirsi remoto, è perché proprio queste vicende offrono, a mio avviso, suggerimenti illuminanti per la comprensione del nostro presente, in particolare di quel groviglio di questioni che l'attuazione del Tribunale unico sta catalizzando.

### ***Il primato della disciplina sostanziale***

Le profonde trasformazioni a cui ho fatto cenno, in particolare l'ingresso nel sistema della disciplina dell'adozione speciale, trovano una loro ragione e uno specifico fattore di accelerazione nelle modifiche del diritto sostanziale: l'introduzione di istituti del tutto nuovi nel corpo del codice civile costituisce il vettore di un cambiamento che solo di conseguenza promuove l'introduzione di modifiche processuali.

Questo avviene nella materia di famiglia non diversamente che per altri settori, come ad esempio il diritto del lavoro: prima l'approvazione dello Statuto nel maggio '70, poi il conseguente processo, con la legge 11 agosto 1973 n. 533.

Il primato della disciplina sostanziale dà immediatamente il senso delle modifiche anche processuali con le quali le regole introdotte hanno una stretta e coesistente coerenza, in relazione alle stesse finalità del processo; in altri termini, è proprio il primato del diritto sostanziale a guidare il test di coerenza con le successive disposizioni processuali.

Questo chiarisce una prima, sostanziale differenza con la situazione attuale, nella quale si è invece configurata una sequenza rovesciata: la riforma introdotta dalla legge delega n.206 del 26 novembre 2021 si connota essenzialmente sul piano della disciplina processuale e ordinamentale e non è affatto correlata per quanto riguarda il diritto minorile, nonostante alcune prospettazioni, con la disciplina del diritto sostanziale.

---

<sup>5</sup> Stefano Rodotà *La riforma del diritto di famiglia*, in *Politica del diritto*, 1975, nn. 5-6, p.668

E' vero che talvolta si è voluta presentare l'introduzione delle diverse disposizioni processuali collocate al Titolo IV bis del libro secondo del codice di rito come complemento necessario della riforma della disciplina sulla filiazione e della responsabilità genitoriale introdotta, quasi dieci anni prima, con la legge 10 dicembre 2012 n.219 e con il D. Lgs. 28 dicembre 2013 n.154.

Secondo questa prospettiva, il nuovo rito unico sarebbe il correlato necessario, sul piano processuale, della nuova disciplina dei figli "senza aggettivi"; il procedimento unificato sarebbe un valore in sé, espressione anch'esso di una tendenza antidiscriminatoria e porterebbe a compimento quelle modifiche introdotte dalla legge n.219 del 2012.

In realtà il parallelismo non regge affatto: la legge n.219 del 2012 si era mossa sul piano del diritto sostanziale cancellando distinzioni anacronistiche ed effettivamente discriminatorie derivanti ai figli solo come conseguenza della status determinato dai genitori; occorreva definitivamente superare le differenze di status che discriminavano i figli nati da coppie non coniugate con i figli "matrimoniali".

L'unificazione del rito, con riferimento alla crisi e al fallimento della relazione tra i genitori, ha una sua ragione d'essere proprio perché la vicenda è la medesima e le differenze vertono solo sugli status soggettivi degli adulti e, di riflesso, su quello dei figli.

La riforma invece, per quanto attiene l'introduzione del nuovo rito unico, allarga il proprio campo di applicazione e finisce per omologare alle stesse regole la trattazione di questioni affatto diverse.

E' proprio questa diversità delle questioni affrontate che invece avrebbe giustificato la diversità dei riti, non certo lo status dei soggetti convocati in giudizio.

In realtà questa impostazione è il prodotto di un fraintendimento che è all'origine delle difficoltà attuali che sono state riscontrate con l'entrata in vigore della parte processuale della nuova disciplina: il processo è, nel suo funzionamento ottimale, un insostituibile strumento di conoscenza, che va sintonizzato non sulla qualità soggettiva delle parti ma sulle vicende e l'oggetto che lo rende necessario. Se i soggetti sono convocati al processo per trattare vicende diverse è del tutto logico che le regole processuali siano differenziate, senza che questo possa assumere un carattere discriminatorio.

Come abbiamo molte volte sottolineato, la rottura della relazione tra i genitori e la vicenda separativa che ne consegue è questione profondamente diversa dalla valutazione della loro responsabilità e dall'adeguatezza del suo esercizio nei confronti dei figli. Trattare diversamente, voglio dire con regole processuali distinte, questioni diverse non è un elemento di differenziazione immotivata, tanto meno di discriminazione; piuttosto è incongruo il contrario, come di fatto sta avvenendo.

### ***La disciplina dell'adozione all'origine di un modello di processo civile***

Riprendo un ulteriore aspetto dei richiami storici che ho fatto in precedenza: l'introduzione nel diritto civile dell'istituto dell'adozione, prima con la legge del 1967 e poi con l'attuale del 1983, non è stata solo una grande innovazione della disciplina sostanziale, ma, profilo questo spesso trascurato, ha fatto anche da incubatore ad un nuovo rito che con quella disciplina è profondamente coerente.

Dell'esistenza di questo rito, e della sua applicazione per oltre mezzo secolo, la riforma del Tribunale unico, mi riferisco qui agli aspetti processuali, non ha tratto alcun insegnamento quando ha predisposto le regole processuali che avrebbero trovato applicazione anche nella materia della responsabilità genitoriale.

Basta richiamare gli aspetti decisivi di questo modello processuale per comprendere la distanza con l'attuale rito unico: l'iniziativa affidata ad un soggetto pubblico come è la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni; la previsione dell'assistenza obbligatoria da parte di un legale; l'udienza di convocazione e le contestazioni rivolte ai genitori; la formulazione delle prescrizioni; la definizione di un tempo di osservazione e valutazione prima di giungere alla definizione del giudizio.

Infatti è proprio questo tempo di verifica l'oggetto dell'accertamento giudiziale; si può dire che senza dubbio anche questo procedimento civile abbia essenzialmente una funzione di accertamento, ma è il contenuto di questa funzione che assume una valenza più problematica e densa di implicazioni, estranea ad una cognizione "*allo stato degli atti*": quello che occorre valutare infatti non è – solo – l'effettiva sussistenza della condizione di abbandono per cui la procedura viene aperta, ma anche la sua effettiva irreversibilità, quanto meno in un tempo compatibile con le tappe dello sviluppo psicoaffettivo del figlio.

Si tratta di un modello processuale originale, con una forte impostazione pubblicistica quanto all'esercizio dell'azione, che mutua dal processo penale

l'istituto della difesa, soprattutto che si propone di ospitare al suo interno un tempo adeguato e gli strumenti congrui per favorire e valutare le condizioni della trasformazione e del recupero delle competenze genitoriali<sup>6</sup>.

Questo modello è significativamente diverso, proprio nella sua struttura, da quello adottato nel nuovo rito unico, connotato da un obbligo di *discovery* completa sin dal momento del deposito degli atti introduttivi, con un sistema di decadenze rigoroso per quanto attiene i diritti disponibili, per evidenti finalità di accelerazione. Per le stesse ragioni refrattario a recepire eventuali sopravvenienze.

Un modello che sembra rispondere essenzialmente ad esigenze di tempestività ed "efficientamento" del processo; che invece all'efficacia delle decisione sia stata riservata la medesima attenzione è un aspetto sui cui è lecito dubitare.

Osservava anni fa un giurista francese, a lungo giudice minorile, Antoine Garapon: *"Al di là dei diritti legati alla personalità giuridica, la giustizia è frequentemente chiamata a pronunciarsi sulla persona stessa piuttosto che sui suoi diritti, ossia sulla sua libertà (la detenzione), la sua autonomia (messa sotto tutela), i suoi legami fondamentali con il coniuge e i figli. Questa richiesta inedita apre un nuovo campo per la giustizia, sollecitando più la funzione tutelare che la funzione arbitrale, alla quale per altro la giustizia è troppo spesso ridotta"*<sup>7</sup>.

Che l'impianto del rito unico sia essenzialmente guidato da esigenze di efficienza e pensato per una funzione arbitrale, in sostanza la condizione contenziosa tra gli adulti, mi sembra la ragione della distanza del nuovo rito unico dal modello processuale che la disciplina sostanziale sull'adozione ha contribuito ad introdurre.

Questa osservazione non trascura di certo il fatto che il rito camerale, applicato sino ad allora nella trattazione delle procedure *de potestate*, non fosse idoneo alla cognizione piena dei diritti fondamentali della persona e che una sua trasformazione in senso costituzionale, come pure la Corte aveva indicato<sup>8</sup>, non si fosse realizzata effettivamente. Neppure ignora che alcuni procedimenti, quale

---

<sup>6</sup> La lettura sinottica dell'attuale articolo 15 comma primo della legge 4 maggio 1983 n.184 e dell'articolo 314/11 del codice civile, come introdotto dall'articolo 4 della legge 5 giugno 1967 n.431, consente di cogliere con chiarezza quale sia stato, su questo passaggio decisivo, l'impianto originario del rito e quali affinamenti della disciplina siano stati introdotti nella disposizione vigente proprio in considerazione dell'attuazione della legge n.431 del 1967.

<sup>7</sup> Antoine Garapon *I custodi dei diritti*, Feltrinelli, Milano, 1997 p.135

<sup>8</sup> In questo senso la sentenza n.1 del 2002 della Corte costituzionale, già citata in precedenza.

quello avviato ai sensi dell'art. 403 cod. civ., mancassero del livello di garanzie necessario e che la loro piena giurisdizionalizzazione fosse un passo necessario.

Quello che qui si vuole invece evidenziare è che, nel momento in cui quel rito è stato abbandonato, non ne è stato introdotto uno che sapesse cogliere gli aspetti di innovazione espressi dal rito già positivamente normato dagli art. 8 e ss. della legge 4 maggio 1983 n.184 e si è invece preferito adottare un modello esclusivamente incentrato sul carattere contenzioso che connota il conflitto tra gli adulti.

In ogni caso, se l'efficienza del processo ha guidato il legislatore al momento di definire il nuovo procedimento unificato, ben diversa dovrebbe essere la scelta quando in evidenza venga posta l'efficacia del processo commisurata alla capacità di avviare processi trasformativi delle relazioni effettivamente duraturi ed affidabili.

In questo senso, come anche di recente è stato osservato<sup>9</sup>, efficienza ed efficacia segnano una direzione nell'impianto processuale in questa materia inevitabilmente divergente.

Si potrebbe obiettare che il Tribunale unico non sopprime del tutto questa disciplina, attribuendone il funzionamento alla sezione distrettuale e lasciandola immutata anche per quanto riguarda la composizione dell'organo giudicante. Si tratta però di un'obiezione debole perché è proprio la frattura tra i procedimenti sulla responsabilità genitoriale e quelli sull'accertamento dello stato di abbandono che costituisce il punto più debole e meno condivisibile dell'intera riforma.

Le ragioni che accomunano le due procedure sono infatti palesi e, per chi abbia esperienza di questa materia, pongono in luce un fattore decisivo: l'inadeguatezza dei genitori ed il pregiudizio che da ciò deriva ai figli si viene a disporre su una scala di gravità crescente che, proprio dal punto di vista della funzione di accertamento a cui il processo è preordinato, rappresenta un *continuum* logico inscindibile e percorribile nella sua duplice direzione, proprio in conseguenza degli effettivi mutamenti che, anche nel corso del giudizio, è possibile realizzare.

---

<sup>9</sup> Cfr. l'intervento di Paola Lovati, al seminario di Magistratura Democratica "La tutela delle persone, dei minori e delle famiglie", 15 novembre 2024, consultabile in <https://www.magistraturademocratica.it/articolo/registrazione-seminario-la-riforma-della-giustizia-civile>

Spezzare questo *continuum* costituisce probabilmente l'errore di impianto più vistoso che la parte ordinamentale della riforma ha determinato, dimostrando in questo modo di non saper effettivamente cogliere il contenuto stesso dell'accertamento giudiziale.

Per queste ragioni, a nostro giudizio solo la scelta di riportare l'intera materia della responsabilità genitoriale alla competenza del collegio in composizione multidisciplinare, sarebbe in grado di ricondurre ad unitarietà il sistema ed ovviare a quella frattura artificiosa che la riforma ha introdotto, per altro con tutte le controindicazioni che emergono dall'affidare una materia così delicata al giudice monocratico.

### ***Procedimento unico o sottoinsiemi di procedimenti ?***

Per altro che il nuovo rito sia effettivamente unificato è una lettura che alcuni autorevoli processualcivilisti hanno, mi sembra fondatamente, posto in dubbio di recente.

A questo proposito ha osservato il prof. Giorgio Costantino: *“Nonostante le indicazioni della Cedu che sollecitava ad elaborare regole semplici che consentissero di orientare l'attenzione sulla tutela dei diritti coinvolti in questa materia, il legislatore ha offerto un ricchissimo, enorme menù di provvedimenti sommari, perché c'è un modello processuale quando il minore è moralmente e materialmente abbandonato, in caso di gravi inadempienze c'è un altro processo, in presenza di abusi familiari o violenza domestica un altro ancora”*<sup>10</sup>.

L'indagine che abbiamo realizzato con la collaborazione dei presidenti di dodici tribunali per i minorenni offre numerosi risultati che avvalorano questa ipotesi.

Quello che dall'indagine emerge con nettezza è il configurarsi di un sistema a doppio binario nel quale una quota crescente di risorse lavorative sono impiegate per i procedimenti sommari; basti dire che quelli introdotti ai sensi dell'art. 403 c.c. raggiungono l'11,62 % del totale dei procedimenti sulla responsabilità genitoriale, mentre quelli ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c. giungono al 19,71%.

In altri termini, le due disposizioni da ultimo indicate, unitamente a quelle operanti nel caso di abusi familiari e violenza domestica, per la stretta scansione procedimentale che le connota, tendono a configurarsi, come evidenza

---

<sup>10</sup> Seminario di Magistratura Democratica, ibidem

l'osservazione condotta sui risultati della loro prima fase di attuazione, come distinti sottoinsiemi, che richiedono un elevato impiego di risorse per rispettare l'urgenza che caratterizza la loro realizzazione, mentre risulta poco delineata la connessione tra questa iniziale sequenza procedimentale e la successiva trattazione "di merito", il che ne connota il funzionamento con un elevato grado di autosufficienza.

Anche di questo occorre quindi tener conto quando si vuole esaminare la connessione tra diritti fondamentali e regole processuali, perché le seconde non elidano, o comunque indeboliscano, l'effettività dei primi.